

**AREA VIGILANZA
POLIZIA LOCALE SERVIZIO OPERATIVO**

Ordinanza n. 134 /2026

OGGETTO: modifica temporanea alla circolazione stradale – Savigliano

Motivazione: manutenzioni parti di copertura condominiale

IL COMANDANTE DEL CORPO

Vista la richiesta pervenuta a mezzo PEC di cui al Prot. n. 4089 del 31/07/2026 da parte del Geom. MAURINO Fulvio, in nome e per conto del Condominio “San Filippo” PEC fulvio.maurino@geopec.it Mail studiomaurino@gmail.com , di modifica temporanea alla viabilità per consentire lavori di ripassatura copertura condominiale.

Ravvisata la necessità di disciplinare la circolazione per salvaguardare l'incolumità dei pedoni e per tutelare la sicurezza della circolazione durante l'esecuzione dei lavori;

Atteso che, a far data dal 01/08/06, il servizio polizia municipale del comune di Savigliano è stato conferito all'UNIONE TERRE DELLA PIANURA, costituita ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 con atto Rep. N. 21991 in data 19/06/06 tra i Comuni di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano (CN) e che pertanto la predetta UNIONE TERRE DELLA PIANURA è divenuta titolare del presente procedimento amministrativo;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, nonché l'art. 30 dello Statuto dell'Unione Terre della Pianura, approvato dai Consigli Comunali di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano, rispettivamente con deliberazioni n° 14 del 30 maggio 2006, n° 22 del 13 giugno 2006 e n° 31 del 29 maggio 2006, che affidano ai dirigenti o ai responsabili degli uffici o dei servizi, tutte le funzioni che la legge non riserva espressamente agli organi politici o al direttore generale del comune.
- il D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), con particolare riferimento all'art. 7;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada);
- il Decreto Presidenziale Unione Terre della Pianura n. 2 del 23/12/2025, che attribuisce allo scrivente Comandante l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), in relazione agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i., nel territorio dell'Unione;

ORDINA

Che sia istituito nelle sotto elencate strade del centro abitato:

- 1) la CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO**, per tutte le categorie di veicoli (Fig. II 46 Art. 116 del R.E. del Codice della Strada),

STRADE OGGETTO DELL'INTERVENTO:

- **VIA FERRERI**, tratto compreso tra Via Garibaldi e Via Tapparelli d'Azeglio;
- **VIA TAPPARELLI D'AZEGLIO**, tratto compreso tra il civico 24 fino all'intersezione con Via Ferreri

PERIODO: da GIOVEDI' 06 a VENERDI' 14 Agosto 2026

Orario: dalle ore 08:00 alle ore 18:00

- 2) LA SOSPENSIONE del SENSO UNICO di MARCIA** e sia istituito il DOPPIO SENSO di CIRCOLAZIONE per i SOLI residenti ed aventi titolo nelle seguenti Vie:

STRADE OGGETTO DELL'INTERVENTO:

- **VIA FERRERI,**
- **VIA TAPPARELLI D'AZEGLIO.**

PERIODO: da GIOVEDI' 06 a VENERDI' 14 Agosto 2026

Orario: dalle ore 08:00 alle ore 18:00

PRESCRIZIONI PER L'INTERESSATO

- All'intersezione tra **Piazza Molineri e Via Tapparelli D'Azeglio** dovrà essere posizionata apposita segnaletica indicante **"STRADA CHIUSA A METRI..."**
- dovrà essere data preventiva e diffusa informazione ai residenti ed alle attività commerciali della zona;
- dovrà comunque essere consentito il transito alle persone residenti nelle zone interessate (i passi carrabili degli edifici privati dovranno essere lasciati liberi), nonché ai veicoli di soccorso e delle forze di polizia;
- la segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere correttamente installata e, trattandosi di segnaletica temporanea, successivamente rimossa a cura del richiedente o altro soggetto da questi formalmente incaricato, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D. Lgs. 30/04/92, n. 285 - D.P.R. 16/12/92, n. 495);

La presente ordinanza disciplina esclusivamente l'aspetto viabilistico relativo all'interferenza data dall'occupazione. Il richiedente dovrà munirsi di tutti i titoli autorizzatori necessari in relazione all'attività che andrà a svolgere.

La mancanza del titolo autorizzatorio di cui al punto precedente rende inefficace anche il dispositivo della presente ordinanza".

Gli agenti di polizia stradale di cui all'art 12 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, oppure, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento, notificato al richiedente viene trasmesso altresì all'Ufficio Tecnico Comunale per gli eventuali provvedimenti di competenza e alla locale Stazione Carabinieri per conoscenza.

Savigliano, lì 05/08/2026

Il Comandante del Corpo
Commissario Capo Filippo Davide SCICOLONE